



Comitato Regionale Veneto Scacchi

# Revisione	Estremi delibere	
00	C.R. n. 12/NC/2024	15/11/2024

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA – COMITATO REGIONALE VENETO SCACCHI

NUOVO REGOLAMENTO CALENDARIO REGIONALE

CAPO I: PREAMBOLO

Art. 1 (ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina il calendario regionale del Comitato Regionale Veneto Scacchi, per le autorizzazioni di propria competenza, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Calendario Nazionale.

Art. 2 (rinvio esterno)

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento, si applicano integralmente le disposizioni di cui al Regolamento Calendario Nazionale.

CAPO II: ORGANI

Art. 3 (competenza all'autorizzazione delle manifestazioni)

Per le manifestazioni di competenza regionale, competente all'autorizzazione è il Consiglio Regionale.

Art. 4 (competenza all'approvazione dei bandi)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, il Presidente del Comitato approva i bandi dei singoli tornei, eventualmente chiedendo le necessarie modificazioni e integrazioni prima di provvedere definitivamente.

Art. 5 (responsabile regionale del calendario nazionale e responsabile del calendario regionale)

Il Consiglio, ordinariamente dopo il suo insediamento a inizio consiliatura, designa un responsabile del calendario nazionale e un responsabile del calendario regionale.

Il responsabile del calendario nazionale cura l'inserimento dei tornei autorizzati nel calendario nazionale.

Il responsabile del calendario regionale cura l'inserimento dei bandi nel sito internet del Comitato Regionale.

CAPO III: PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE DI TORNEI A CADENZA STANDARD

SEZIONE I: PROCEDIMENTO FORMALE DI AUTORIZZAZIONE

Art. 6 (richiesta di autorizzazione)

Le richieste di autorizzazione per manifestazioni a variazione Elo standard devono essere inviate al Comitato Regionale entro novanta giorni dall'inizio della manifestazione, unitamente al bando ufficiale redatta secondo le disposizioni di cui all'art. 22.

Art. 7 (istruttoria)

Prima di presentare la richiesta di autorizzazione al Consiglio, il Presidente verifica la regolarità della documentazione e può chiedere modifiche, integrazioni e chiarimenti alla documentazione inviata dal proponente.

La richiesta di modifiche, integrazioni e chiarimenti sospende il termine del procedimento fino alla ricezione delle stesse.

Art. 8 (delibera)

Se la documentazione è completa o se è stata completata a seguito di richiesta di chiarimenti secondo l'art. 7, il Presidente presenta la richiesta al Consiglio entro dieci giorni.

Il Consiglio delibera nei successivi cinque giorni, anche in modalità telematica e in forma asincrona.

La delibera è registrata agli atti del Comitato nel verbale della prima riunione successiva, alla voce *"deliberazioni assunte fuori dalle adunanze formali"*.

Art. 9 (diniego)

Se l'autorizzazione non viene concessa, il Presidente ne dà senza ritardo notificazione al proponente e alla Commissione Calendario, unitamente alla motivazione.

Art. 10 (pubblicazione)

Se l'autorizzazione è concessa, si procede alla pubblicazione entro quindici giorni dalla data della delibera.

Art. 11 (cauzione)

Il Consiglio può chiedere al proponente di versare una cauzione a garanzia della manifestazione in sede di richiesta di autorizzazione.

La richiesta e l'entità della cauzione si fanno avendo riguardo:

- a) alle dimensioni e al rilievo della manifestazione;
- b) alla capacità del proponente di curare il puntuale svolgimento della manifestazione;
- c) alla condotta tenuta dal proponente in occasione dell'organizzazione di precedenti manifestazioni.

L'importo della cauzione non può essere minore di euro 50,00 e maggiore di euro 500,00 e può essere prestata mediante polizza fideiussoria con garanzia a prima richiesta contratta con primarie compagnie con sede legale in Italia, o fideiussione bancaria, o deposito cauzionale.

Qualora la manifestazione non si svolga senza giustificato motivo, la cauzione a garanzia trattenuta ed incassata.

Qualora la manifestazione si svolga, è trasmessa alla Segreteria Federale in acconto ai costi di omologazione.

L'importo della cauzione è calcolato sulla base dello storico delle presenze al torneo di cui si chiede autorizzazione. In caso di mancanza di storico l'importo è valutato discrezionalmente dal Consiglio.

SEZIONE II: PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 12 (prenotazione)

Le società insediate in Veneto possono, entro il 31 Luglio di ciascun anno, prenotare le date in cui propongono lo svolgimento di un torneo a cadenza standard che si debba svolgere tra il 1° Settembre e il 31 Maggio dell'anno successivo.

Art. 13 (elenco di prenotazioni)

Entro il 31 Agosto di ciascun anno il Consiglio valuta le richieste di prenotazione pervenute e pubblica quelle approvate nel sito internet del Comitato Regionale.

Se una o più prenotazioni confliggono, il Consiglio può delegare un proprio membro al fine di raggiungere un accordo tra i proponenti.

Art. 14 (conferma della prenotazione)

La prenotazione si intende tacitamente confermata se il proponente invia il bando ufficiale della manifestazione entro settantacinque giorni dall'inizio della stessa.

Alla ricezione del bando, il Presidente ne verifica il contenuto, eventualmente agendo secondo le previsioni di cui all'art. 7.

Art. 15 (mancato invio del bando entro il termine)

Se entro il termine previsto dall'art. 14 il proponente non invia il bando, la prenotazione si intende rinunciata e le date possono essere riassegnate ad altra manifestazione.

Se il proponente dichiara di voler confermare la manifestazione e invia il bando in ritardo, si applica l'art. 31.

CAPO IV: PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE DI TORNEI A CADENZA RAPIDA E GIOVANILI**Art. 16 (richiesta di autorizzazione)**

Le richieste di autorizzazione per manifestazioni a cadenza rapida e giovanili devono essere inviate al Comitato Regionale entro quarantacinque giorni dall'inizio della manifestazione, unitamente al bando ufficiale.

Art. 17 (istruttoria)

Prima di presentare la richiesta di autorizzazione al Consiglio, il Presidente verifica la regolarità della documentazione e può chiedere modifiche, integrazioni e chiarimenti alla documentazione inviata dal proponente.

La richiesta di modifiche, integrazioni e chiarimenti sospende il termine del procedimento fino alla ricezione delle stesse.

Art. 18 (delibera)

Se la documentazione è completa o se è stata completata a seguito di richiesta di chiarimenti secondo l'art. 7, il Presidente autorizza la manifestazione, sentito il Consiglio, nei successivi cinque giorni.

La delibera è registrata agli atti del Comitato nel verbale della prima riunione successiva, alla voce *"deliberazioni assunte fuori dalle adunanze formali"*.

Art. 19 (diniego)

Se l'autorizzazione non viene concessa, il Presidente ne dà senza ritardo notificazione al proponente, unitamente alla motivazione.

Art. 20 (pubblicazione)

Se l'autorizzazione è concessa, si procede alla pubblicazione entro cinque giorni dalla data della delibera.

Art. 21 (rinvio)

Le previsioni di questo capo non impediscono che il proponente si avvalga del procedimento di cui alla sezione II del Capo III, ma in questo caso in termine di cui all'art. 14 è ridotto a quaranta giorni.

CAPO V: DOCUMENTAZIONE

Art. 22 (modulo di richiesta)

La richiesta di autorizzazione, quale che sia il procedimento di autorizzazione, deve sempre farsi con il modulo di richiesta allegato al presente regolamento.

Richieste fatte altrimenti sono inammissibili.

Art. 23 (contenuto del bando)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento Calendario Nazionale il bando deve contenere il logo del Comitato Regionale Veneto Scacchi e l'indicazione che la manifestazione si svolge sotto il patrocinio dello stesso.

Il logo del Comitato Regionale non può essere utilizzato per pubblicizzare attività di gioco non omologate.

Art. 24 (attività promozionali e collaterali)

Il bando di una manifestazione approvata dal Comitato non può fare riferimento ad attività di gioco non omologate o non omologabili, salvo che esse non siano a partecipazione gratuita od offerta libera.

Qualora una attività di gioco non omologata sia inscindibilmente collegata a un'attività federale, essa potrà essere menzionata nel bando solo a condizione che il proponente dichiari la piena conformità dell'attività alla normativa fiscale e si assuma la responsabilità civile per gli infortuni e i danni ai terzi.

Art. 25 (modifiche al bando)

Il proponente può chiedere di modificare il bando approvato nei limiti di cui all'art. 35 del Regolamento Calendario Nazionale.

Competente per l'autorizzazione è il Presidente.

Fino a che non sopraggiunga l'autorizzazione, il nuovo bando non può essere pubblicizzato.

Art. 26 (disposizioni sul controllo della conformità dei bandi)

La verifica del rispetto delle condizioni del bando avviene nel rispetto del Titolo V del Regolamento per il Settore Arbitrale.

Gli arbitri disapplicano eventuali modifiche al bando che non siano state preventivamente autorizzate.

CAPO VI: CALENDARIO

Art. 27 (termine generale di pubblicazione)

Qualsiasi manifestazione autorizzata dovrà essere tassativamente pubblicata nel calendario non meno di trentacinque giorni prima della data di inizio della stessa.

Art. 28 (date riservate)

Il Comitato può, con delibera da pubblicarsi non oltre il 31 Agosto di ciascun anno, può riservare determinate date della stagione sportiva successiva per lo svolgimento di attività istituzionali o eventi formativi di rilevanza regionale.

Non si può autorizzare alcuna manifestazione nelle date riservate, salvo quelle al cui scopo esse sono state riservate.

I campionati provinciali dovranno svolgersi tendenzialmente tutti nello stesso periodo.

Per i campionati provinciali e per il campionato regionale il termine di pubblicazione del bando coincide con quello di cui all'art. 27.

Art. 29 (sovrapposizioni)

Qualora siano richieste autorizzazioni per manifestazioni che si sovrappongano in tutto o in parte, e non sia stato possibile procedere a norma dell'art. 13, co. 2, il conflitto dovrà essere risolto in applicazione dei criteri di cui all'art. 45 del Regolamento Calendario Nazionale.

Non si possono comunque autorizzare manifestazioni di uno stesso tipo nella stessa provincia per le stesse date.

Art. 30 (eccezioni)

Non si applicano i divieti di cui agli articoli precedenti qualora vi sia accordo tra i proponenti e per le manifestazioni infrasettimanali.

CAPO VII: TASSE E PENALI

Art. 31 (tasse di autorizzazione tardiva)

Tutte le richieste che non rispettino i termini di cui agli art. 6, 15 e 21 sono soggette a una tassa di autorizzazione di euro 50,00, non rimborsabile, da versarsi contestualmente alla richiesta stessa.

Art. 32 (Proponente persona fisica tesserata o giuridica affiliata e altro Proponente non affiliato)

Qualora il proponente non sia una persona fisica tesserata o un affiliato alla Federazione, l'autorizzazione è sempre soggetta a cauzione.

Il Comitato può non pretendere il versamento della cauzione, qualora il proponente abbia già organizzato manifestazioni in passato ed esse non siano state soggette a reclami o controversie.

Art. 33 (penali per inserimento tardivo in calendario)

Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 37 e all'art. 39 del Regolamento Calendario Nazionale che abbiano comportato l'irrogazione di una penale a carico del Comitato Regionale, per causa riconducibile al proponente, comporta l'addebito della penale medesima al proponente stesso.

Qualora il proponente non ottemperi entro quindici giorni dall'invito del Comitato, non potrà più essere autorizzata alcuna manifestazione.

In tal caso, il proponente è deferito agli organi di giustizia federale.

CAPO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 (entrata in vigore e abrogazioni)

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

All'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme relative al calendario regionale già in vigore a tale data.

Fino all'adozione di un modulo di autorizzazione regionale, ai fini dell'art. 22 è prescritto l'uso del modulo di autorizzazione tornei federale.